



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.74

del 29.11.2010

OGGETTO: Domanda di equa riparazione ai sensi dall'articolo 3 (Procedimento) della Legge 24 marzo 2001, n.89.

L'anno duemiladieci il giorno **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 19,00 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del sig. **Antonio MANZI** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.

Risultano				presenti	assenti:
1	Antonio	MANZI	Sindaco	X	
2	Bernardo	MOTTOLA	Vice – Sindaco		X
3	Rosario	SANGIOVANNI	Assessore	X	
4	Mario	GIORDANO	Assessore	x	
5	Francesco	SANTALUCIA	Assessore	X	
			TOTALE	4	1

Partecipa il Segretario Comunale Capo Dr. Antonio MARTORANO

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica :
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all'interno)
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell' art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Segue → n.74

del 29/11/2010

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con ricorsi depositati in data 10.06.1992 , il sig. Infante Elia Rosario, titolare dell'omonima impresa, tramite il suo procuratore speciale, chiedeva al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania di emettere ingiunzione di pagamento per gli importi dovuti dal Comune di Monteforte Cilento, a titolo di saldo lavori e revisione prezzi, sulla base dei relativi contratti di appalto;
- con D.I. n.182/92 (avente ad oggetto il pagamento della somma di £.3.183.768 quale saldo lavori di cui alla fattura n.9/92, oltre la somma di £ 23.075.868 a titolo di revisione prezzi, nonché interessi corrispettivi e di mora di cui alla Legge n.741/81) ed il D.I. n.183/92 (avente ad oggetto il pagamento della somma di £.10.803.625 quale saldo lavori di cui alla fattura n.7/92, oltre interessi corrispettivi e di mora di cui alla legge n.741/81) emessi il 13.06.1992, il Presidente del Tribunale ordinava il pagamento delle predette somme, oltre interessi corrispettivi e di mora, nonché spese della procedura;
- con atti di citazione, notificati in data 11.07.1992, avverso tali decreti il Comune di Monteforte Cilento, tramite il proprio procuratore avv.Michele Barbato, proponeva opposizione contestando le avverse pretese;
- nel corso dei predetti giudizi di opposizione (Proc. N.866/92 R.G. e N.867/92 RG.) successivamente riuniti sotto il N.866/92 RG., il Decreto Ingiuntivo n.182/92 veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento del 13/02/93 e munito di formula esecutiva. Sulla base di tale D.I., il sig. Infante Elia con atto di precetto notificato in data 26/03/93 intimava al Comune di Monteforte Cilento il pagamento della somma per un totale di Lire 28.015.660 comprensiva della sorta ingiunta e delle spese monitorie;
- In seguito alla notifica del suddetto atto di precetto, il comune di Monteforte Cilento provvedeva ad emettere mandati di pagamento N. 140/141 inerenti rispettivamente al saldo fattura n.7/92 di cui al D.I. 183/92 e al saldo fattura n. 9/92 quale quota del D.I. 182/92. Per l'effetto il Sig. Infante Elia in data 1/4/1993 riscuoteva presso la C.R.A. di Laurino la somma complessiva di Lire 13.987,395 a mezzo di assegno bancario. Faceva seguito, ulteriore atto di precetto notificato in data 22/25 settembre con il quale si ingiungeva all'opponente Comune il pagamento della restante somma di cui D.I. N.182/92. A fronte della predetta intimazione di pagamento l'Ufficiale Giudiziario con atto del 11/11/93, pignorava le somme giacenti presso la C.R.A. di Laurino a qualsiasi titolo o ragione in favore del comune di Monteforte, fino alla concorrenza di Lire 60.000.000. Il procedimento esecutivo veniva iscritto al ruolo con N. 279/93 R.G.;

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

E-Mail commonteforte@tiscali.it WEB: www.comune.montefortecilento.sa.it



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Segue → n.74

del 29/11/2010

- All'udienza del 06.12.1993, fissata per i dovuti atti, il Comune di Monteforte Cilento si opponeva all'assegnazione delle predette somme assumendo che le azioni esecutive erano sospese nei confronti dello stesso per intervenuta dichiarazione di dissesto e approvazione del piano di risanamento; eccepiva altresì l'impignorabilità delle predette somme ai sensi dell'art. 11 D.L. 8/1/93, in aggiunta contestava l'entità delle somme portate in precetto in quanto frutto di un errore di calcolo. Su tali premesse il Comune di Monteforte chiedeva di sospendere l'esecuzione e nel merito di ritenere nullo e privo di effetti il minacciato pignoramento. Il G.E. con ordinanza del 13/01/1994, a scioglimento di precedente riserva, sospendeva l'esecuzione e fissava per la trattazione dell'opposizione l'udienza del 14/03/94, previa iscrizione della causa a ruolo ad opera dell'opponente. Intanto, nelle more della riserva, il Comune opponente spiegava altra opposizione all'esecuzione con ricorso del 4/01/94, PROC.N.4/94, a seguito del quale il G.E. sospendeva l'intrapresa esecuzione e fissava la trattazione dell'opposizione all'udienza del 14/03/94.
- Nel corso di suddetta udienza il Pretore riuniva il procedimento N. 4194 al N.279/93, per connessione oggettiva e soggettiva, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per la trattazione assegnando 90 giorni per la riassunzione.
- Con atto di citazione in riassunzione, Proc.N. 723/94, il Comune di Monteforte Cilento citava il Sig. Infante Elia Rosario nonché la C.R.A. di Laurino in persona del legale rappresentante pro-tempore, a comparire dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania all'udienza del 12/10/94 per ivi sentire accogliere la spiegata opposizione, ritenendo per effetto nullo e privo di effetti il pignoramento. oltre al risarcimento dei danni da provarsi in corso di causa, con vittoria. di spese diritti e onorari di causa.
- In data 27/01/95 si costituiva in giudizio con comparsa di risposta il Sig. Infante Elia chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
- Nella successiva udienza il Sig. Infante Elia chiedeva al Giudice la concessione di un provvedimento ex art.700 c.p.c. con conseguente revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione. Il Giudice con ordinanza dichiarava inammissibile il suddetto ricorso e fissava l'udienza per il prosieguo del giudizio.
- Seguivano udienze di rinvio al fine di acquisire il fascicolo dell'esecuzione N.279/93. All'udienza del 13/12/04 veniva depositata la sentenza N.556/03 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania relativa al merito del giudizio di opposizione ai DD.II.nn.182/92 e 183/92, nonché ordinanza della Corte di Appello di Salerno con la quale veniva sospesa l'efficacia esecutiva della suddetta sentenza.
- All'udienza del 15/05/06 veniva depositata copia conforme della sentenza n.31/06 resa dalla Corte di Appello di Salerno. Suddetta sentenza, in parziale accoglimento dell'appello proposto, revocava il D.I n.182/92, dichiarava l'avvenuto pagamento della sorta di capitale relativa al residuo importo contrattuale di Lire 3.183.768,

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

E-Mail commonteforte@tiscali.it WEB: www.comune.montefortecilento.sa.it



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Segue → n.74

del 29/11/2010

condannando il comune di Monteforte solo al pagamento degli interessi legali su tale somma oltre al pagamento in ragione della metà delle spese dell'intero giudizio. Per il resto confermava il D.I. n.182/92.

- All'udienza del 24/03/10 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
- La causa veniva decisa con sentenza n.648 del 6.10.2010, depositata e resa pubblica in pari data. Con la suddetta sentenza il Tribunale di Vallo della Lucania rigetta i motivi di opposizione, dichiara la sopravvenuta illegittimità e inefficacia del pignoramento opposto per sopravvenuto venir meno del titolo giudiziale, compensa le spese di lite tra le parti;

CONSIDERATO che appare totalmente abnorme ed irragionevole la durata del processo civile di 1° grado N.723/1994 R.G., iniziato davanti al Tribunale di Vallo della Lucania nell'ottobre del 1994 e terminato nell'ottobre del 2010, dopo sedici anni dal suo inizio;

Vista la legge 24 marzo 2001, n.89 "*Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.*";

-che la legge n.89 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un meccanismo di tutela idoneo a soddisfare attraverso un'equa riparazione chi ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto di violazione, dell'articolo 6 comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.848;

ATTESO che l'articolo 6 della suddetta Convenzione recita testualmente: << *ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge*>>;

RILEVATO che, in generale, la durata ragionevole del processo in primo grado è stata fissata, dai giudici italiani, ora in quattro (App. Genova decr. 28 agosto 2001), ora in tre anni (App. Torino decr. 25 giugno 2001), salva sempre la valutazione della complessità del caso concreto e salvo sempre il fatto che i parametri cronologici individuati dalla giurisprudenza hanno, in questa materia, un mero valore orientativo, non tassativo (Cass. 17/10/2002, n.417). Per il secondo grado, invece, la durata ragionevole è stata indicata in due anni, ed in uno per i gradi successivi (App. Perugia 13/02/2002);

RILEVATO che il comune di Monteforte Cilento è stato chiamato in giudizio nell'anno 1994 ed il procedimento di primo grado si è concluso nel 2010 con sentenza n.648/10;

RITENUTO opportuno proporre domanda di equa riparazione ai sensi dall'articolo 3 (Procedimento) della Legge 24 marzo 2001, n.89;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente proposta di deliberazione;

UNANIME nel voto espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

E-Mail commonteforte@tiscali.it WEB: www.comune.montefortecilento.sa.it



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Segue → n.74

del 29/11/2010

1-Di conferire ampio mandato al Sindaco pro-tempore a proporre domanda ai sensi dall'articolo 3 (Procedimento) della Legge 24 marzo 2001, n.89 innanzi alla Corte di Appello di Napoli al fine di ottenere l'equa riparazione per l'eccessiva durata del procedimento civile, tra Infante Elia Rosario contro Comune di Monteforte Cilento, reg. n.723/1994, definito con pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania n.648/2010;

2-Di nominare, per la proposizione della domanda di equa riparazione, l'Avvocato Michele Barbato con studio in Vallo della Lucania, via G.Murat n.20, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di transigere e conciliare la lite, rilasciare quietanza, rinunciare agli atti e farsi sostituire, chiamare terzi in causa ed eleggere domicilio, dando sin da ora per rato e valido ogni suo atto e operato;

3-Di approvare l'allegato disciplinare d'incarico che dovrà essere sottoscritto dalle parti;

4-Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario l'adozione dei consequenziali atti di gestione in merito alla spesa da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare al citato legale;

5-La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs. n.267 del 18.08.00 recante il TUEL e ss.mm.ii.

^^*^*^*^*^*^*^*^*

Allegato A)

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: Proposizione ricorso innanzi alla Corte di Appello per ottenere l'equa riparazione ai sensi dell'art.3 della Legge 24 marzo 2001, n.89.

L'anno DUEMILADIECI, il giorno _____ del mese di _____, in Monteforte Cilento e nella residenza Comunale- Ufficio di Segreteria
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile

TRA

Il Comune di Monteforte Cilento (di seguito: Comune), con sede in via Orto delle castagne, c.f.84000750657, in persona del rag. Antonio Manzi, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Sindaco pro-tempore,

E

L'avv. Michele BARBATO, del foro di Vallo della Lucania (di seguito: legale), con studio in Vallo della Lucania alla via G.Murat, n.20, p.IVA _____;

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

E-Mail commonteforte@tiscali.it WEB: www.comune.montefortecilento.sa.it



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Segue → n.74

del 29/11/2010

PREMESSO CHE:

- il Comune di Monteforte Cilento intende proporre domanda ai sensi dell'art.3 della Legge 24 marzo 2001, n.89 per ottenere l'equa riparazione per l'eccessiva durata del procedimento civile, tra Infante Elia Rosario contro Comune di Monteforte Cilento, Reg.N.723/1994, definito con pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania n.648/2010;
- con deliberazione di Giunta Comunale n._____ del _____, esecutiva ex lege, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il Sindaco, legale rappresentante del Comune, a sottoscrivere il relativo mandato;
- con la medesima deliberazione di Giunta Comune è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la proposizione del ricorso innanzi alla Corte di Appello di Napoli al fine di ottenere l'equa riparazione per l'eccessiva durata del procedimento civile, tra Infante Elia Rosario contro Comune di Monteforte Cilento, reg. n.723/1994, definito con pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania n.648/2010;
2. Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, i minimi di parcella previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo, calcolati sul valore di causa e con l'applicazione di un ribasso percentuale concordato con il professionista del 20%, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione operata dal giudice, oltre le spese ammissibili.
3. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque secondo il criterio stabilito al precedente punto 2).
4. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € 500,00, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.
5. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

E-Mail commonteforte@tiscali.it WEB: www.comune.montefortecilento.sa.it



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Segue → n.74

del 29/11/2010

comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

6. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

8. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

9. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

10. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti fissati al precedente punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Segue → n.74

del 29/11/2010

11. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

12. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

13. Il Comune informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

15. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n.131/86.

Il Sindaco

Rag. Antonio Manzi

Il legale incaricato

Avv. Michele Barbato

Proposta di deliberazione: "Domanda di equa riparazione ai sensi dall'articolo 3 (Procedimento) della Legge 24 marzo 2001, n.89".

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Monteforte Cilento, 29.11.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Pasquale SANGIOVANNI -

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Monteforte Cilento, li 29.11.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Pasquale SANGIOVANNI -

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 - Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

E-Mail commonteforte@tiscali.it WEB: www.comune.montefortecilento.sa.it



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
(Provincia di Salerno)

Segue → n.74

del 29/11/2010

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
- Antonio MANZI -

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
MARTORANO dr. Antonio -

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **01.12.2010**.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- MARTORANO dr. Antonio -

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata all'esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- MARTORANO dr. Antonio -

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal **01.12.2010** al _____ come prescritto dall'art.124 del D.-Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno _____

perché senza seguito di reclami;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);

Li 01.12.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- MARTORANO dr. Antonio -

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

E-Mail commonteforte@tiscali.it WEB: www.comune.montefortecilento.sa.it